



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "NAUSICAA"

*** **

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 In data 14.05.2026, in Tiriolo, i sig.ri Cocerio Antonio, c.f. CCRNTN01C11I874C; Critelli Carmen, c.f. CRTCMN00H45I874R; Noto Paolo, c.f. NTOPLA00E02C352Z; Cocerio Vincenzo, c.f. CCRVCN57R13L177V; Calabretta Alessia, c.f. CLBLSS00R45C532Y; Grembiale Gennaro, c.f. GRMGNR50A16L177C; Noto Andrea, c.f. NTONDR02E10C352Q;

convengono e stipulano quanto segue:

1.2 È costituita l'associazione culturale "Nausicaa" (d'ora in avanti "associazione"), con durata illimitata e con sede in Tiriolo (Cz) alla Via Pitagora n. 12.

1.3 Per la modifica della sede sociale all'interno del medesimo comune o per la costituzione di sedi secondarie, deliberate dal comitato direttivo, non è richiesta la modifica del presente statuto.

1.4 L'apposizione dell'acronimo APS dopo l'attuale denominazione dell'associazione dovrà essere effettuata soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico del Terzo Settore senza necessità di modifica statutaria. Anche al fine di usufruire del regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 si dichiara sin d'ora che l'associazione sarà iscritta al Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività

2.1 L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche, solidaristiche e di volontariato, mediante lo svolgimento - avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuita dei propri associati - delle seguenti attività:

2.2 - Pianificazione, organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche

- a) Ideare, promuovere e realizzare eventi culturali, mostre, spettacoli, rassegne, festival, proiezioni cinematografiche e laboratori artistici.
- b) Sostenere la produzione artistica locale e favorire la partecipazione di artisti emergenti.
- c) Organizzare corsi, workshop e attività formative in ambito culturale, artistico e creativo.
- d) Collaborare con enti pubblici e privati per la diffusione della cultura e dell'arte in tutte le loro forme ed espressioni

2.3 - Promozione e sviluppo del turismo locale

- a) Valorizzare il territorio attraverso iniziative turistiche sostenibili e responsabili.
- b) Promuovere e realizzare percorsi, programmi e itinerari culturali, storici, artistici, naturalistici ed esperienziali.
- c) Collaborare con operatori turistici, enti locali e associazioni per incrementare l'attrattività del territorio.

2.4 - Valorizzazione e promozione dell'enogastronomia, dell'agricoltura e dell'artigianato tradizionale

- a) Promuovere i prodotti enogastronomici locali e sensibilizzare sull'utilizzo di prodotti biologici, sostenibili e provenienti da "filieri corte".
- b) Organizzare degustazioni, fiere, mercati ed eventi tematici sui prodotti agricoli, enogastronomici ed artigianali locali.
- c) Recuperare, sostenere e implementare pratiche agricole tradizionali e sostenibili.
- d) Tutelare, diffondere e valorizzare i saperi, le maestranze e le eccellenze artigianali locali.

2.5 - Promozione degli spazi e del patrimonio culturale, artistico e ambientale

- a) Tutelare, gestire e valorizzare beni culturali, storici e ambientali del territorio.
- b) Promuovere l'utilizzo di spazi pubblici e privati per attività culturali, sociali e ricreative.

Antonio Cocerio Vincenzo, Cocerio Gennaro, Calabretta Alessia, Noto Paolo, Critelli Carmen, Noto Andrea



f) Promuovere la creazione, gestione e implementazione di biblioteche, archivi, pinacoteche, musei, mostre temporanee, collezioni e centri di documentazione, anche digitali, finalizzati alla raccolta, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio storico, culturale e artistico del territorio, favorendone l'accesso pubblico e la valorizzazione a fini educativi, scientifici e turistici.

g) Promuovere la lettura e la scrittura, soprattutto fra i giovani e i bambini.

2.12 In particolare, l'associazione esercita in via principale le attività di interesse generale previste dal D.Lgs. n.117/2017 all'articolo 5 *lettera f* (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss. mm.), *lettera i* (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale), *lettera k* (organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso), *lettera v* (promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata) e *lettera z* (riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata).

2.13 L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 3 - Soci e volontari

3.1 Il numero degli associati è illimitato. Il numero dei soci non può essere inferiore a sette. Se il numero degli associati diviene inferiore al numero minimo esso deve essere integrato entro un anno, decorso il quale l'assemblea deciderà sullo scioglimento dell'associazione ovvero sulla modifica del presente statuto, sull'eventuale cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o sull'iscrizione in una diversa sezione del medesimo.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono lo scopo e le finalità dall'associazione e che partecipino alle sue attività con le loro opere, conoscenze, competenze e professionalità. Possono altresì aderire all'associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro purché il voto da essi rappresentato in Assemblea non sia superiore alla metà del totale dei votanti.

3.3 Chi intende divenire socio deve inviare apposita domanda all'indirizzo e-mail dell'associazione, o mediante altri strumenti successivamente predisposti, contenente l'indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapiti telefonici e indirizzo mail, nonché la dichiarazione di conoscere, accettare e condividere il presente statuto.

3.4 Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei votanti sulla richiesta di ammissione e comunica l'esito entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il silenzio del comitato direttivo vale come assenso. L'eventuale rigetto deve essere adeguatamente motivato. Avverso tale decisione possono proporre impugnazione, entro 60 giorni dal rigetto, l'interessato o almeno un terzo dei soci. Sull'impugnazione si esprime l'assemblea dei soci a maggioranza dei votanti in un'assemblea appositamente convocata o in occasione della prima convocazione utile.

3.5 I soci, al momento della loro iscrizione, fanno parte di diritto dell'assemblea dei soci e indirizzano - con il loro voto - l'attività dell'associazione, eleggono e possono essere eletti alle cariche sociali, possono esaminare gli atti dell'associazione. Ai soci vengono garantiti tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla legge.

3.6 I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e i regolamenti dell'associazione, svolgere la propria attività in modo gratuito, versare la quota associativa secondo l'importo ritualmente stabilito.

Andrea Basso *Vincenzo Cocaro* *Giampaolo* *Roberta*
Andrea Basso *Roberta* *Giampaolo* *Roberta*

3.7 Lo *status* di socio si perde per morte, recesso o esclusione. L'eventuale esclusione da parte dell'assemblea, su proposta motivata di uno o più membri del comitato direttivo o di almeno un terzo dell'assemblea, viene presa a maggioranza dei votanti purché prendano parte alla votazione almeno la metà degli aventi diritto. Il recesso deve essere espressamente comunicato al comitato direttivo e le quote associative - o le altre somme a qualsiasi titolo versate - non potranno essere restituite. Il socio viene escluso di diritto se non versa la quota associativa annuale entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

3.8 Differente dalla qualifica di socio è quella di volontario. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il comitato direttivo è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari.

3.9 Il volontario è un soggetto, iscritto o meno all'associazione, che, per sua libera scelta, svolge le attività previste dal presente statuto in modo non occasionale, spontaneo e gratuito.

3.10 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 4 - Organi

4.1 Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci, il comitato direttivo, il presidente, il vice-presidente, il tesoriere e, ove ne ricorrano i presupposti, l'organo di controllo.

4.2 L'associazione promuove e tutela la partecipazione delle donne e dei giovani all'interno di tutti gli organi sociali.

Art. 5 - L'assemblea

5.1 All'assemblea partecipano e hanno diritto di voto tutti i soci. Ciascun associato persona fisica ha un voto. Agli associati che siano enti è attribuito un voto ogni dieci loro iscritti fino a un massimo di cinque voti in assemblea. I componenti del comitato direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

5.2 Ogni associato può delegare, in forma scritta, un altro socio ad esercitare il proprio voto sui singoli punti all'ordine del giorno. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

5.3 Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

5.4 La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta almeno 5 giorni prima del suo svolgimento. L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 15 marzo. L'assemblea viene inoltre convocata quando il comitato direttivo, il Presidente o almeno un terzo dei soci ne avanzano richiesta comunicandone le ragioni.

5.5 L'assemblea ha il compito di nominare e revocare i componenti degli organi sociali; nominare e revocare, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approvare il bilancio; deliberare sull'esclusione dei soci, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione; approvare i regolamenti (ad eccezione di quelli che regolano i lavori degli altri organi che da questi devono essere approvati); deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o da regolamenti.

5.6 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo statuto o l'atto costitutivo, per deliberare sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione occorre la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della metà dei votanti. Per deliberare sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I lavori dell'assemblea devono essere riassunti in un verbale, redatto da un socio a ciò delegato all'inizio della seduta e sottoscritto dal presidente e da almeno altri due soci.

Autore: Roberto Vincenzo Coccone
Autore: Roberto Vincenzo Coccone
Autore: Roberto Vincenzo Coccone

Art. 6 - Il comitato direttivo

6.1 Il comitato direttivo è composto da almeno 3 soci, tra i quali vi è il Presidente, e fino a un massimo di membri pari a un quinto dell'assemblea. I membri del comitato sono eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati in calce al presente atto costitutivo. Il comitato opera in attuazione degli indirizzi delineati dall'assemblea e delibera a maggioranza dei votanti. Spetta a tale organo eseguire le deliberazioni dell'assemblea, predisporre regolamenti e bilancio, determinare le tariffe della quota associativa, deliberare sull'ammissione dei nuovi soci, stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

6.3 L'elezione dei membri avviene mediante la candidatura di soci, pari al numero dei membri da eleggere, all'interno di una lista collegata al candidato presidente. È eletta la lista collegata al candidato presidente che abbia ottenuto più voti. Le modalità di svolgimento delle elezioni, la composizione del comitato e la rappresentanza delle minoranze interne possono essere disciplinate con apposito regolamento nel rispetto del principio di democraticità.

6.4 In caso di parità di voti tra i candidati presidenti e le relative liste è eletto presidente il socio che è iscritto da più tempo all'associazione, in caso di contestuale iscrizione è eletto presidente il socio più anziano.

6.5 I membri del comitato cessano dall'incarico quando vengono revocati dall'assemblea, quando si dimettono dalla carica o recedono dall'associazione, quando termina il mandato. La revocazione dei membri del comitato è deliberata dall'assemblea con maggioranza dei votanti purché prendano parte alla seduta almeno la metà degli aventi diritto.

6.6 All'interno del comitato il Presidente ripartisce tra i membri le funzioni di Vice-Presidente e tesoriere.

Art. 7 - Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere

7.1 Il presidente detiene il potere generale di rappresentanza dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci tra il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto più voti. Il mandato dura 5 anni ed è rinnovabile senza limiti. Può essere revocato con le stesse modalità previste per gli altri membri del comitato. Almeno 30 giorni prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per le nuove elezioni. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci, amministra l'associazione e il suo patrimonio e ripartisce tra i membri del comitato le funzioni di Vice-Presidente e tesoriere. Può assegnare ulteriori ruoli e funzioni che ritiene necessari ai fini dello svolgimento dell'attività dell'associazione.

7.2 Il vice-presidente sostituisce il presidente qualora questi sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o in caso di sue dimissioni.

7.3 Il tesoriere si occupa della materiale gestione economica dell'associazione, dell'inventario e di ogni altra attività patrimoniale o contabile.

7.4 In caso di dimissioni del presidente il comitato direttivo rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente. In caso di dimissioni contestuali di più membri del comitato, svolge la funzione di Presidente *ff.* il socio membro del comitato iscritto da più tempo all'associazione. In caso di dimissioni contestuali di tutti i membri, il Presidente *ff.* è scelto tra il socio non dimissionario iscritto da più tempo all'associazione.

Art. 8 - L'organo di controllo e revisione legale dei conti

8.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

8.2 Tale obbligo cessa se per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Antonio Paris *Vincenzo Coccone* *Carlo...* *Elisabetta...*
Andrea Noto *Paolo...* *...*

8.3 La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

8.4 L'organo di controllo svolge le funzioni previste dall'art. 30 del succitato decreto legislativo e dalle altre norme in quanto compatibili.

8.5 Salvo quanto stabilito dai precedenti commi, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 31, comma 1 e 3, del predetto decreto. Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti fissati dalla normativa non vengono superati.

Art. 9 - Patrimonio sociale, divieto di distribuzione degli utili e delle entrate

9.1 Il patrimonio associativo è costituito da tutti i beni, mobili o immobili, di proprietà dell'associazione. È unicamente utilizzato per il perseguimento delle finalità associative.

9.2 Gli utili o altri beni nella disponibilità dell'associazione non possono essere mai distribuiti, direttamente o indirettamente, tra gli associati o tra altri soggetti. Possono, tuttavia, essere previsti rimborsi per le spese sostenute dai soci o da terzi per finalità proprie dell'associazione, purché adeguatamente documentate e contabilizzate.

9.3 L'associazione reperisce le risorse necessarie al perseguimento delle sue finalità nei modi consentiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

9.4 Le fonti principali di entrata sono le quote associative, le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi pubblici o privati e le raccolte pubbliche.

9.5 L'associazione può svolgere ulteriori attività per il reperimento delle risorse necessarie ai suoi fini, nel rispetto delle leggi in materia e sempre a condizione che esse siano unicamente destinate alle finalità associative e dunque interamente devolute al patrimonio sociale.

9.6 Il comitato direttivo, annualmente, stabilisce la quota di iscrizione che i soci sono tenuti a versare. In nessun caso, neppure in quello di scioglimento dell'associazione, può avvenire la ripetizione di quanto versato a qualsiasi titolo all'associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 10 - Esercizio sociale, bilancio di esercizio e tenuta dei libri

10.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

10.2 Entro il 15 marzo di ogni anno, il comitato direttivo deve predisporre il rendiconto relativo all'esercizio dell'anno precedente e convocare l'assemblea per la sua approvazione. L'approvazione da parte dell'assemblea deve avvenire entro il 15 aprile. Tale bilancio deve rimanere disponibile per la consultazione da parte dei soci. Si applicano le norme in materia di redazione, deposito e pubblicità del bilancio previste dalla disciplina del settore.

10.3 Nella medesima seduta l'assemblea ratifica l'esclusione di tutti i soci che non hanno rinnovato la propria adesione all'associazione mediante la corresponsione della quota associativa. Tale esclusione diviene efficace se, nei 30 giorni successivi alla delibera, i soci non corrispondono la quota.

10.4 Il comitato direttivo deve tenere: l'albo dei soci, contenente l'indicazione di tutti i soci regolarmente iscritti; l'inventario, contenente l'indicazione di tutti i beni mobili e immobili non fungibili posseduti dall'associazione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione; l'albo dei volontari. I libri delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali devono essere tenuti dai soggetti cui si riferiscono.

10.5 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previsti dal precedente comma. A tal fine gli interessati devono presentare formale richiesta al Presidente che dà accesso agli atti entro 15 giorni.

10.6 I libri, nel rispetto della normativa in materia di privacy e di protezione dei dati personali, possono essere pubblicati in un'apposita sezione del sito web dell'associazione.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

10.7 In ogni caso, tutta l'attività dell'associazione e dei suoi organi è ispirata al principio di trasparenza.

Art. 11 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

11.1 In caso di scioglimento deliberato a maggioranza assoluta dei soci, a seguito del saldo del passivo, il patrimonio residuo è devoluto ad un ente del Terzo settore che persegue analoghe finalità. Il destinatario è indicato dal comitato e approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista all'art. 5 comma 6 del presente statuto.

11.2 I soci che rappresentino almeno un terzo dell'assemblea possono proporre una destinazione alternativa a quella presentata dal comitato. In tal caso il patrimonio è devoluto all'ente che abbia riportato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voti e, in caso di più di due proposte e di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi, al secondo scrutinio, col metodo del c.d. ballottaggio, la maggioranza tra una delle due proposte più votate al primo scrutinio.

11.3 La devoluzione è subordinata al parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

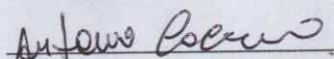
12.1 Fino alla nuova elezione del presidente e del comitato, i ruoli del comitato direttivo sono attribuiti tra i sottoscrittori. Presidente, Antonio Cocerio; Vice-Presidente, Carmen Critelli; Tesoriere, Alessia Calabretta.

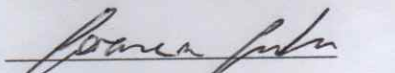
12.2 I sottoscrittori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione e, a seguito della ratifica da parte dell'assemblea, al rimborso di ogni altra spesa sostenuta in nome e per conto dell'associazione.

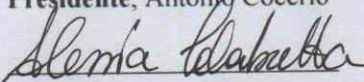
12.3 Per quanto non espressamente previsto in tale statuto si fa rimando alle disposizioni contenute nella Costituzione, nel Codice Civile, nel Codice del Terzo Settore e nelle altre leggi dello Stato in quanto compatibili.

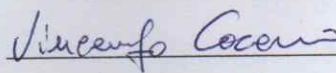
12.4 La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di un unico arbitro, nominato di comune accordo tra le parti contendenti. In caso di mancato accordo, il comitato direttivo o chi ne abbia interesse esperirà ricorso ex art. 810 c.p.c. dinanzi al Presidente del tribunale di Catanzaro.

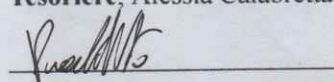
12.5 Per ogni controversia di cui al precedente comma è competente il Foro di Catanzaro.

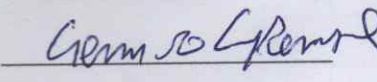

Presidente, Antonio Cocerio

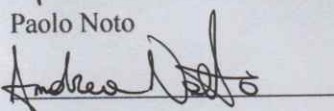

Vice-presidente, Carmen Critelli


Tesoriere, Alessia Calabretta


Vincenzo Cocerio


Paolo Noto


Gennaro Grembiale


Andrea Noto

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO

Registrazione n. 12-06-2026 al n. 549.

Mod. Vol. Serie 38

Stadi e 22780 #

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Stefania COSENTINO

